

Fondo di Garanzia, finanziamenti per PMI e professionisti: condizioni differenziate per l'accesso

Il decreto Liquidità ha definito le procedure per accedere al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di ridurre al massimo i tempi di attesa per l'erogazione della liquidità necessaria a imprese e professionisti per ripartire dopo l'emergenza

sanitaria ed economica da Coronavirus. **Sono previsti requisiti differenti per i soggetti che richiedono nuovi finanziamenti fino a 25 mila euro e coloro che hanno conseguito ricavi fino a 3,2 milioni di euro.**

Il **decreto Liquidità** (D.L. n. 23 del 2020), in merito alle misure straordinarie adottate per il sostegno alle imprese relativamente all'accesso al credito, prevede requisiti differenti per soggetti che richiedono nuovi finanziamenti fino a 25 mila euro e coloro che, avendo conseguito ricavi fino a 3,2 milioni di euro, possono chiedere prestiti per un importo non superiore al 25% dei ricavi conseguiti nel 2019.

Il sostegno è rivolto a tutte le imprese italiane, che si trovano a fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria con l'obiettivo di reperire rapidamente **liquidità e finanziamenti** necessari per far fronte ai danni derivanti dall'emergenza **Coronavirus** (Covid-19) e garantire continuità alle attività economiche e d'impresa.

Modifiche al Fondo centrale di garanzia PMI

Le modifiche all'operatività del Fondo rispetto a quanto già previsto nel richiamato articolo 49 del decreto cura Italia, ora approvato in prima lettura al Senato, prevedono:

- l'estensione dell'operatività alle imprese con numero di dipendenti **non superiore a 499**;
- l'innalzamento della percentuale di copertura della **garanzia diretta al 90 per cento** dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. L'importo delle operazioni finanziarie non può superare alcuni limiti definiti nel comma 1 lettera c). La percentuale di copertura della **riassicurazione** è incrementata al **100 per cento** dell'importo garantito dal **Confidi** o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. La riassicurazione può essere innalzata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal DL "cura Italia";
- ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del **modulo economico-finanziario**. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **“inadempienze probabili”** o **“scadute o sconfinanti deteriorate”** ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del **concordato con continuità aziendale** di cui all'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942, hanno stipulato **accordi di ristrutturazione** ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un **piano attestato** di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento n. 575/2013.

Il decreto Liquidità prevede due pilastri: le garanzie offerte dalla **SACE** e quelle offerte dal **Fondo di garanzia PMI** che sono impegnate a rendere più rapide e immediate le attuazioni di questi provvedimenti che in tema di liquidità per le imprese prevedono la garanzia di SACE, contro garantita dallo Stato.

In particolare, il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e soggetto beneficiario: i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, nell'ambito dei limiti fissati dalla norma, sono lasciati alla libera contrattazione tra le parti; fatta eccezione per la determinazione di un tasso massimo per le operazioni di importo sino a 25.000 euro.

E' prevista la copertura della garanzia del 90% con una valutazione del merito creditizio secondo il modello di valutazione previsto dalle disposizioni operative del Fondo che in alcuni casi può raggiungere il 100%. In ogni caso la liquidità che si andrà ad erogare non potrà superare il 25 per cento del fatturato che il beneficiario ha conseguito nel 2019.

Nello specifico la garanzia con **copertura al 100%** è riconosciuta:

- alle **PMI**,
- agli **imprenditori individuali**
- agli **esercenti arti e professioni**.

Per queste categorie il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dal Fondo, previa verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Condizioni di accesso al finanziamento fino a 25 mila euro

I finanziamenti non superiori a 25 mila euro sono concessi dagli istituti di credito nel rispetto dei seguenti parametri:

- devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale **non prima di 24 mesi** dal momento di erogazione;
- devono avere una durata **fino a 72 mesi**;

- devono avere un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario. Detto ultimo valore dovrà risultare dall'ultimo bilancio depositato (o per coloro non tenuti alla presentazione del bilancio dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda della garanzia).

Attenzione

I dati relativi ai soggetti la cui attività è stata costituita in data successiva al 1° gennaio 2019 potranno essere forniti dagli interessati mediante autocertificazione ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

Accesso al finanziamento per imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro

Altra fattispecie di soggetti beneficiari, in cui la copertura della garanzia è del 90 % ma potrebbe arrivare anche al 100% mediante l'intervento di confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, si individua nei soggetti con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro. L'importo da finanziare non potrà essere superiore al minore tra il **25% dei ricavi** del soggetto beneficiario conseguiti nel corso del 2019.

Anche in questo caso, atteso che il beneficio è rivolto in favore dei soggetti la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID 19, occorrerà che gli interessati rilascino una dichiarazione autocertificata.

Attenzione

L'**autocertificazione** che dovranno rendere i beneficiari dovrà indicare anche le somme richieste per sostenere i costi del capitale di esercizio nonché per costi di investimento per i successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.